

LICENZA PER DIRETTORE E ISTRUTTORE DI TIRO (art. 31 L. 18.04.1975 n. 110)

Per svolgere attività di istruttore di tiro e direttore di tiro occorre chiedere al Comune apposita licenza che viene rilasciata, solo ed in via esclusiva, a favore dei tesserati dell'Unione Italiana Tiro a Segno (in sigla U.I.T.S.) ed è da ritenersi valida non solo nella sede in cui esercita l'iscritto, ma in tutto il territorio nazionale. Per far valere il titolo in altre Sezioni dovrà comunque sussistere un accordo con il Presidente della Sezione ospitante.

Il **direttore di tiro** è quella figura che ha il compito di sovrintendere - controllando e disponendo - alle attività effettuate durante lo svolgimento delle esercitazioni; deve dunque far osservare le norme di sicurezza in relazione al maneggio armi e ha quindi potestà decisionale. E' responsabile penalmente e civilmente in caso di incidente (responsabilità oggettiva).

L'**istruttore** è un soggetto che per prassi è riconosciuto come un tecnico esperto in grado di offrire, insegnando, un corretto uso delle armi in relazione all'attività svolta; tale capacità viene riconosciuta al soggetto in virtù del bagaglio di esperienza acquisita o per aver partecipato a corsi specifici.

Entrambe le figure possono essere ricoperte dallo stesso soggetto (al quale viene rilasciata n'unica licenza).

Requisiti soggettivi per il rilascio della licenza

- possesso della capacità tecnica che può essere attestata in uno dei seguenti modi:
 - ottenendo l'abilitazione a seguito di esame di fronte alla Commissione Tecnica Provinciale per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili di cui all'articolo 49 del R.D. 18.06.1931 numero 773 (in sigla T.U.L.P.S.);
 - possedendo una licenza di porto d'arma in corso di validità;
 - dimostrando di aver prestato servizio militare nelle Forze Armate o in uno dei Corpi armati dello Stato, ovvero nei ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di Funzionari;
 - presentando Certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione della U.I.T.S
- assenza di condanne penali ostantive (articolo 11 del T.U.L.P.S)
- non sottoposizione ad alcuna delle misure di prevenzione previste dalla Legge 27.12.1956 numero 1423 e successive modifiche.
- idoneità fisica mediante presentazione di certificato medico (non necessario se la capacità tecnica è dimostrata attraverso il possesso di una licenza di porto d'arma).

Allegati:

In caso di primo rilascio:

- (eventuale) copia del Certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione della U.I.T.S qualora il richiedente possieda tale requisito; negli altri casi il richiedente può produrre copia della documentazione attestante il possesso della capacità tecnica;
- certificato medico rilasciato dal proprio medico di base attestante l'idoneità psico-fisica all'esercizio dell'attività (non dovuto se il richiedente è in possesso di porto d'armi);

- dichiarazione in cui il Presidente della Sezione U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno) ove il richiedente svolge attività in qualità di iscritto indica che la persona è in possesso di adeguata esperienza per svolgere tale attività;
- fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presenza del funzionario.

Per il rinnovo annuale della licenza:

- dichiarazione in cui il Presidente della Sezione U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno) ove il richiedente svolge attività in qualità di iscritto indica che la persona è in possesso di adeguata esperienza per svolgere tale attività;
- certificato medico rilasciato dal proprio medico di base attestante l'idoneità psico-fisica all'esercizio dell'attività (non dovuto se il richiedente è in possesso di porto d'armi);
- copia della licenza in scadenza.

Costi:

2 marche da bollo da € 14,62.- (1 per la domanda e 1 per l'autorizzazione).

Tempi:

60 giorni. Il rinnovo della licenza va richiesto almeno 30 giorni prima della scadenza della stessa.